

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL PADIGLIONE GAROVIANO DI LEVANTE DELLA REGGIA DI VENARIA E DEL CAFFÈ DEGLI ARGENTI ALL’INTERNO DEL PERCORSO DI VISITA

CIG B9A53940F9

PREMESSE

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta dal **Consorzio delle Residenze Reali Sabaude** (nel seguito, anche solo Concedente'), modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alla *concessione del servizio di ristorazione presso il Padiglione garoviano di levante della Reggia di Venaria e del caffè degli Argenti all'interno del percorso di visita della Reggia*.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 e art. 182, nonché all. IV1 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici, nel seguito anche solo 'Codice') con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 108 e art. 185 del Codice.

L'affidamento dei servizi in parola è stato indetto da questa Amministrazione in un unico lotto, con determina prot. n. 00003030 del 16 dicembre 2025.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- pubblicato sul profilo del committente <https://lavenaria.it/it/bandi/procedure-corso>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://consorzioresidenzesabaude.acquistitelematici.it/>

La durata massima del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste negli artt. 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

La Concedente effettuerà le pubblicazioni degli atti della procedura sul profilo del committente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 20 e 182 del D. Lgs. 36/2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è Venaria Reale codice NUTS ITC11

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 e del relativo allegato I.2 del Codice, è l'arch. Francesco Bosso.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Per tutto quanto concerne i termini e le condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement si rinvia la documento "Disciplinare Telematico" allegato al presente, facente parte della documentazione di gara.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati;
- D.U.V.R.I.;
- PEF – Piano Economico Finanziario;
- Elenco personale attualmente in servizio;
- Schema di contratto;
- DGUE;
- Disciplinare telematico;
- Informativa Privacy;
- Codice di condotta.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://lavenaria.it/it/bandi/procedure-corso> e mediante piattaforma telematica al link <https://consorzioresidenzesabaude.acquistitelematici.it/>

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Concedente e non verrà restituita.

2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23.01.2026** attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, con le modalità indicate nel Disciplinare Telematico.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet della Committente all'indirizzo sopra indicato entro le ore **17.00 del 26.01.2026**, in forma anonima, e sulla Piattaforma Telematica. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6- bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o al consorzio (o all'impresa designata come consortile) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati ad un costante monitoraggio della Piattaforma telematica e del sito del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

2.3 REVISIONE PREZZI (art. 192 D.Lgs. 36/2023)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'art. 60 comma 3 lettera b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione ha ad oggetto esclusivamente l'espletamento, all'interno dei locali e delle aree indicate nelle planimetrie allegate al presente Disciplinare, quale sua parte integrante e sostanziale, del servizio di ristorazione presso il Padiglione Garoviano di levante della Reggia di Venaria e del caffè degli Argenti all'interno del percorso di visita della Reggia.

Gli spazi ove svolgere le attività del servizio in parola saranno messi a disposizione del Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano e con le relative certificazioni impiantistiche rese disponibili dall'Amministrazione. È onere del concessionario dotarsi di ogni certificato, permesso, autorizzazione o nulla osta necessario per lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione. Resta a esclusivo onere del concessionario ogni eventuale ulteriore attività, tecnica, impiantistica, edile, incluse le eventuali ulteriori autorizzazioni e certificazioni aggiuntive che si dovessero rendere necessarie per l'esercizio dell'attività in oggetto.

Fatto salvo quanto previsto nel presente disciplinare di gara, tutte le condizioni per l'esecuzione del contratto, la tipologia di attività oggetto della concessione e i luoghi interessati dal servizio sono specificatamente indicate nel Capitolato Speciale a cui si rinvia integralmente.

La concessione non è suddivisa in lotti: stante l'intrinseca unitarietà del servizio di ristorazione che è articolato in attività distinte, ma complementari; le economie di scala consentite dal suo affidamento ad un unico operatore economico; l'esigenza di evitare interferenze tra operatori economici differenti nel medesimo sito museale.

Il servizio oggetto di concessione ha il seguente codice CPV:

N.	Descrizione attività	CPV	Importo
1	Servizio di ristorazione con cameriere	55310000-6	Euro 20.236.518,40 oltre IVA, di cui Euro 9.826.211,36, oneri fiscali e previdenziali esclusi per i 7 anni di contratto, ed Euro 10.410.307,04 per l'eventuale rinnovo opzionale di ulteriori 7 anni

4 DURATA DELLA CONCESSIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, CORRISPETTIVO

4.1 DURATA

La durata della concessione è fissata in anni 7 (sette) a decorrere dalla data di avvio del servizio che avverrà tramite verbale.

Al termine dei 7 anni, la Concedente si riserva la facoltà opzionale di rinnovare la Concessione per la durata di un periodo ulteriore di 7 anni. La Concedente si riserva quindi l'insindacabile facoltà di affidare o meno tale attività opzionale all'aggiudicatario del contratto.

L'esercizio dell'opzione di cui al paragrafo che precede non costituisce un diritto per il contraente, a cui non spetta quindi alcun compenso, corrispettivo, indennizzo o risarcimento in caso di mancato esercizio della stessa. L'opzione del rinnovo è ammessa al fine di meglio consentire lo sviluppo economico di un progetto come quello oggetto del contratto che prevede lunghi tempi di start up.

4.2 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della Concessione è pari a Euro 20.236.518,40 oltre IVA, di cui Euro 9.826.211,36 oltre IVA per i 7 anni di contratto ed Euro 10.410.307,04 oltre IVA per l'eventuale rinnovo opzionale di ulteriori 7 anni. Per valore della Concessione si intende l'ammontare del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, derivante dall'espletamento dei Servizi.

Il valore presunto della Concessione è stato stimato in base al valore del fatturato medio del triennio 2022-2025, realizzato dalla caffetteria "Caffè degli Argenti" e dal ristorante stellato "Dolce Stil Novo alla Reggia". Tale importo in virtù dei primi anni di start up e ai successivi di sviluppo è stato:

- per quanto riguarda la quota relativa al Caffè degli Argenti, ridotto del 10% per il primo anno, 8% per il secondo anno, del 2% per il terzo anno e aumentato del 4% per il quarto anno, del 10% per il quinto anno, del 15% per il sesto e settimo anno, mantenendo tale incremento per tutti i successivi 7 anni opzionali
- per quanto riguarda la quota relativa al Ristorante Stellato, ridotta del 5% per il primo anno, uguale alla media stimata per il secondo e terzo anno, aumentata del 5 % per il quarto anno, del 6% per il quinto, sesto e settimo anno, mantenendo tale incremento per tutti i successivi 7 anni opzionali

La remunerazione del concessionario sarà costituita dal diritto di gestire e sfruttare economicamente le suddette attività, facendo propri i proventi della gestione, fermo restando l'obbligo in capo al concessionario di pagare al Consorzio un canone fisso mensile e una *royalty* in misura percentuale al fatturato della gestione, al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante e non costituisce alcuna forma di garanzia esplicita o implicita di corrispondenti introiti e/o spese per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.

È rimessa al Concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge.

Si precisa che il valore della concessione, il canone e la royalty a base di gara sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il valore degli oneri per la sicurezza da interferenze dovuti al Concessionario è pari a € 2.774,80 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

- Il canone mensile di Concessione posto a base d'asta è di Euro:
- Euro 2.000 per il primo e secondo anno di contratto;
- Euro 2.500 per il terzo, quarto e quinto anno di contratto;
- Euro 3.000 per il sesto e settimo anno di contratto;
- Per gli eventuali ulteriori sette anni, in caso di esercizio del diritto di opzione, il canone sarà di Euro 3.000.

Per quanto riguarda le utenze, i rimborsi dovuti saranno così calcolati:

- Utenze elettriche sulla base dei consumi trimestrali effettivi, con un prezzo per singolo Kw/h derivato dalla media dei costi dell'esercizio dell'anno precedente. A titolo esemplificativo la media del costo Kw/h per l'anno 2024 è stato di Euro 0,2. Sulla base di questo si stima un costo approssimativo annuo di Euro 66.000. Per i primi 2 anni di contratto verrà considerata una cifra forfettaria di Euro 66.000 per anno. Nel caso tale costo dovesse rivelarsi superiore del 5%, al terzo anno le parti potranno rinegoziare altri valori di rimborso delle utenze.
- Altre utenze (Gas e acqua) su base annua forfettaria pari ad Euro 30.000. Tale forfait potrà essere oggetto di revisione prezzi nel corso dell'andamento del contratto sulla base di eventuali variazioni dei costi generali superiori al 5 % rispetto agli attuali.
- I rimborsi per la tassa rifiuti saranno calcolati sulla base dei documenti emessi dalla città di Venaria Reale e si stima una quota di circa 15.000 Euro annui.

Il canone è dovuto per ciascun mese di apertura del complesso; nel caso dovessero intervenire chiusure forzate dello stesso per cause di forza maggiore (pandemie e simili), si provvederà allo scorporo della quota corrispondente, fatte salve specifiche disposizioni normative

La quota a parte corrispondente al canone di concessione sarà posta a base di gara e soggetta a rialzo

Nel caso di consegna disgiunta degli spazi afferenti al contratto, per ogni mese di sola attività presso il caffè degli argenti, le quote dovute saranno le seguenti:

- Canone di concessione: Euro 600 (oltre la percentuale di rialzo come da offerta economica)
- Rimborso Utenze elettriche: Euro 1.000
- Rimborso Acqua, Gas: Euro 750
- Rimborso rifiuti: Euro 250

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice la stazione appaltante ha stimato i costi della manodopera

pari circa a Euro 7.702.891,17, di cui Euro 3.746.974,49, per i 7 anni di contratto, ed Euro 3.955.916,68 per l'eventuale rinnovo opzionale di ulteriori 7 anni. Il costo è calcolato tenuto conto del **CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo**, "pubblici esercizi minori" (in archivio CNEL: codice alfanumerico H05Y), dell'orario di esercizio, del numero di figure professionali necessarie e dell'inquadramento del personale ritenuto necessario sulla base della descrizione dei servizi contenuta nel Capitolato Speciale e dei relativi scatti di anzianità.

4.3 CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE E RAPPORTI ECONOMICI

Il Concessionario, in conformità all'offerta economica presentata in sede di gara, si obbliga a versare all'Amministrazione il Canone e la royalty secondo le specifiche di seguito precisate:

1. **canone annuo** soggetto a rialzo in sede di offerta. Il valore del canone annuale posto a base d'asta è pari a:

- Euro 2.000,00 per il primo e secondo anno di contratto;
- Euro 2500,00 per il terzo, quarto e quinto anno di contratto;
- Euro 3.000,00 per il sesto e settimo anno di contratto;
- Per gli eventuali ulteriori sette anni, in caso di esercizio del diritto di opzione, il canone sarà di Euro 3.000,00.

I rimborsi delle utenze saranno calcolati come indicato in precedenza.

2. **royalty**: è pari a un valore percentuale dei ricavi annui delle vendite e delle prestazioni al netto dell'I.V.A., soggetto a rialzo in sede di offerta. Il valore della *royalty* posto a base d'asta è pari a

- per tutti i Servizi, ad esclusione degli eventuali servizi di catering è:
 - 2,5 % del fatturato compreso tra 0 e 1.500.000,00 Euro;
 - 3% del fatturato compreso tra 1.500.000,00 e 3.000.000,00 Euro;
 - 3,5% del fatturato compreso tra 3.000.000,00 e 4.000.000,00 Euro;
 - 4 % del fatturato compreso tra 4.000.000,00 e 5.500.000,00 Euro;
 - 4,5 % del fatturato superiore ai 5.500.000,00 Euro;
- per i servizi di catering è:
 - 8 % del fatturato relativo al Servizio Catering, sino ai 3.000.000 Euro;
 - 9 % del fatturato relativo al servizio Catering sopra ai 3.000.000 Euro.

Il Concessionario garantirà altresì al personale in servizio presso il Concedente, ivi compreso quello di supporto nonché ai dipendenti di operatori economici assegnatari di contratti da parte della Concedente, uno sconto del 15% del prezzo di listino, da applicarsi su tutti i servizi offerti alla clientela.

Nel caso di consegna disgiunta degli spazi e dello svolgimento dei servizi si richiama quanto stabilito all'art. 4.2.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici interessati, i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per gli RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi del progetto comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere

commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRI CASI DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. In tal caso, l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un

partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, oltre che dei requisiti di ordine generale, anche dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ciascun concorrente deve possedere il seguente requisito:

Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c., tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività di bar/caffetteria e/o di ristorazione e distribuzione pasti (nell'ambito prevalente della somministrazione di alimenti e bevande).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale, derivato dai migliori tre esercizi tra i cinque antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), per un importo non inferiore a Euro 3.000.000, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- i) per le società di capitali, mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- ii) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di

partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;

- iii) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno tempo rispetto al periodo richiesto, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Concedente.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

a) Esecuzione diretta di attività di ristorazione all'interno di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, per un importo, derivato dai migliori tre esercizi tra i cinque antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2020, 2021, 2022, 2023, 2024), non inferiore a Euro 1.000.000, oneri fiscali e previdenziali esclusi, di cui almeno Euro 600.000 derivanti da un solo anno.

Tale fatturato è richiesto in quanto il servizio deve essere svolto all'interno di un immobile tutelato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i., dove è previsto uno specifico percorso di visita con l'allestimento anche di mostre temporanee.

La comprova dei requisiti è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- i) per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ii) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- iii) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

b) di aver ottenuto, con un locale gestito dall'operatore economico, per gli anni 2023 e 2024 il punteggio di eccellenza qui di seguito indicato: almeno una stella della Guida Michelin

La comprova del requisito è fornita mediante copia delle sottoindicate guide oppure certificazione attestante quanto richiesto.

7.4 CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi ordinari di concorrenti (costituendi o costituiti), i requisiti di cui all'art. 6, all'art. 7.1 e all'art. 7.3 b) devono essere

soddisfatti da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppanti o consorziati/consorzianti. I requisiti di cui agli artt. 7.2 e 7.3 a) devono essere soddisfatti complessivamente dalle imprese componenti il Raggruppamento Temporaneo (o dalle imprese di Consorzio ordinario indicate come esecutrici), fermo restando che ciascuna impresa deve avere una quota di possesso dei requisiti, almeno pari alla quota di esecuzione del contratto.

In caso di partecipazione di consorzi artigiani o cooperativi, i requisiti di cui all'art. 6, all'art. 7.1 e all'art. 7.3 b) devono essere soddisfatti sia dal Consorzio, sia da ciascuna delle imprese esecutrici; i requisiti di cui agli artt. 7.2 e 7.3 a) devono essere soddisfatti dal Consorzio, ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi stabili, i requisiti di cui all'art. 6, all'art. 7.1 e all'art. 7.3 b) devono essere soddisfatti sia dal Consorzio, sia da ciascuna delle imprese esecutrici; i requisiti di cui agli artt. 7.2 e 7.3 a) devono essere soddisfatti dal Consorzio, anche per cumulo dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

8 AVVALIMENTO

Trattandosi di un contratto concernente un bene culturale, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **non si applica l'istituto dell'avvalimento**, di cui all'articolo 104.

9 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso per le sole eventuali attività legate al servizio di catering. E' vietato per tutte le altre attività.

Si applicano le disposizioni di cui all'artt. 188 del D.Lgs. 36/2023, che rinvia all'art. 119 dello stesso decreto.

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

10.1 Contratto Collettivo Nazionale di riferimento

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 4 del presente Disciplinare oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10.2 Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, ferma restando la necessaria armonizzazione con

l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto all'art. 57 del Codice, garantendo le stesse tutele del CCNL di cui al punto 4.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento "Elenco personale attualmente in servizio" e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

11 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% (uno per cento) del valore stimato della concessione e precisamente di importo pari ad **€ 202.365,18** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

L'importo della garanzia è stato ridotto all'1% ai sensi dell'art. 106, comma 1, D.Lgs. 36/2023 al fine di rendere l'importo della stessa proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso e di consentire la partecipazione alle piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude alle seguenti coordinate:

Banca Intesa San Paolo

CODICE IBAN: IT37 B030 6909 6061 0000 0134 771

La quietanza deve riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta per l'affidamento in *concessione del servizio di ristorazione presso il Padiglione garoviano di levante della Reggia di Venaria e del caffè degli Argenti all'interno del percorso di visita* – CIG B9A53940F9". In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla quietanza dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni

fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta per l'affidamento in *concessione del servizio di ristorazione presso il Padiglione garoviano di levante della Reggia di Venaria e del caffè degli Argenti all'interno del percorso di visita* – CIG B9A53940F9". In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, dalla quietanza dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Consorzio delle Residenze Reali Sabaude);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Concedente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la predetta riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. **Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);**

c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA8000 (Certificazione social accountability 8000) UNI EN ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale), UNI ISO 45001 (sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro), UNI/PdR 125 (Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni). **Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).** In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei locali presso i quali saranno svolti i servizi oggetto di Concessione è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Pertanto, la mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere espletato, solo previo appuntamento ai seguenti recapiti:

- Salvatore Buonaiuto / Roberta Olocco - tel. 011 4992324 - 011.499.23.52 - mail: ufficio.gare@pec-lavenariareale.it

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente nel numero massimo di due persone per operatore economico, oltre al legale rappresentante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. Qualora si verificasse tale eventualità, non sarà presa in considerazione la seconda impresa indicata e contestualmente la stessa sarà

informata dell'accaduto.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, munito di delega conferita dagli altri operatori economici.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La certificazione originale degli adempimenti predetti resterà depositata presso la committente. Ai concorrenti sarà rilasciata copia.

Si precisa che la ricognizione dei luoghi sarà effettuabile **a partire dal 07.01.2026 e fino al 26.01.2026**.

13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 560,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06.02.2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di *7 giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica (al seguente link <https://consorzioresidenzesabaude.acquistitelematici.it/>) per allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione
2. DGUE
3. eventuale procura;
4. garanzia provvisoria;
5. eventuale documentazione per i soggetti associati;
6. attestazione di presa visione dei luoghi;

7. ricevuta pagamento contributo ANAC.
8. Altra documentazione non indicata in precedenza

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione per l'affidamento in oggetto, deve contenere l'attestazione di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. 445/2000 s.m.i., oltre che l'esclusione dalla gara; l'istanza deve essere indirizzata all'Ente affidante e sottoscritta in digitale o in forma semplice, con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 38 del d.P.R. 445/2000, o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E, e deve contenere il numero di telefono, di fax e di pec presso cui il concorrente intende ricevere le comunicazioni relative alla gara;

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio. Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara
- di non versare nelle cause di esclusione previste agli artt. 94, 95 e 98 del Codice;
- il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 7.1, 7.2 e 7.3 del disciplinare;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile in amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente www.lavenariareale.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati

al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94,

commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

II DGUE dovrà essere reso in formato PDF/A, compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico.

Il DGUE, oltre che dal concorrente singolo, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, sia dal concorrente che partecipa, sia dall'impresa ausiliaria.

L'operatore economico può altresì allegare (in formato PDF/A, sottoscritta digitalmente con le modalità sopra riportate) la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso

contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, ecc.).

Per la creazione del DGUE si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare telematico.

N. B. Alla piattaforma telematica va allegato il file in PDF prodotto dalla piattaforma stessa

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.

Inoltre, per gli RTI già costituiti, allega:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti, allega;

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, allega:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 68 co.2, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di rete, allega:

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione, a cui deve essere allegata una visura camerale aggiornata del concorrente e/o dei concorrenti riuniti, il l'O.E. dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Concedente o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'ultimo paragrafo;
- In caso ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l'operatore economico dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.5 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria **di € 202.365,18** è costituita così come indicata al punto 11 del presente disciplinare.

16.6 RICEVUTA DI QUIETANZA DEL PAGAMENTO ANAC

La **Ricevuta di quietanza** del pagamento della contribuzione richiesta per la partecipazione alla procedura in questione, secondo quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, con la Delibera numero n. *598 del 30 dicembre 2024*, pari a **€ 560,00**.

La presenza nella documentazione che compone la busta denominata "Documentazione" di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

17 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico concorrente deve inserire nella busta telematica con la dicitura **"OFFERTA TECNICA"**, apposita relazione tecnica, in originale, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, e comprendere una descrizione completa e dettagliata suddivisa in paragrafi nella quale devono essere descritti i contenuti di seguito riportati:

- Progetto di gestione e proposte di ristorazione per i servizi di ristorazione e caffetteria
- Proposte di comunicazione e relativo progetto
- Curriculum aziendale e del gruppo di lavoro
- Proposte migliorative

La relazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana.

La relazione dovrà essere composta da non più di 20 cartelle in formato A4 con max 36 righe per ogni cartella.

Alla relazione tecnica possono essere riportate in aggiunta il frontespizio e max 15 allegati utili ad illustrare al meglio l'offerta.

Si precisa che nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta.

Si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica; pertanto, nel caso in cui il concorrente produca documentazione aggiuntiva, diversa da quella richiesta nei precedenti punti, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione.

Con riferimento ai contenuti precedentemente indicati, che compongono la relazione tecnica, si richiede quanto segue:

1. PROGETTO DI GESTIONE E PROPOSTE DI RISTORAZIONE PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE E CAFFETTERIA

1.1 Coerenza, e originalità del progetto, in relazione agli obiettivi della Concessione, con sviluppo di una reciproca riconoscibilità tra ristorante e caffetteria basata sulla cifra stilistica dettata dallo chef.

Il concorrente deve illustrare il progetto generale enogastronomico sottolineandone le caratteristiche di riconoscibilità generale, la cifra stilistica e i punti di contatto tra i due

1.2 Progetto di gestione degli spazi affidati in concessione (locali, uffici, cucine, magazzini, celle frigorifere) e loro ottimizzazione anche in relazione alle diverse esigenze del Consorzio

Il concorrente deve illustrare le modalità di utilizzo dei differenti spazi di servizio datogli in concessione, le ottimizzazioni logistiche ed eventualmente energetiche. Tali proposte dovranno agevolare la facilitazione delle interferenze con le attività del Consorzio.

1.3 Funzionalità, efficacia ed efficienza del progetto

Il concorrente deve illustrare i criteri di scelta per l'individuazione dei fornitori di derrate alimentari, le procedure per la verifica delle stesse, la progettualità per ridurre gli sprechi energetici ed alimentari, la gestione dei rifiuti dei Servizi.

1.4 Progetto per il Caffè degli Argenti

Il concorrente deve illustrare il progetto per il caffè degli argenti, evidenziandone le

proposte di caffetteria o di piccola ristorazione e i loro eventuali legami con la Reggia, specificando le proposte che si ha intenzione di comunicare quali identitarie del luogo

1.5 Progetto per il Ristorante

Il concorrente deve illustrare il progetto il ristorante, evidenziandone le proposte di piatti e/o di modalità di ristorazione e i loro eventuali legami con la Reggia, specificando le proposte che si ha intenzione di comunicare quali identitarie del luogo

1.6 Progetto per eventi promozionali della cultura eno-gastronomica del territorio

Il concorrente deve illustrare i progetti per eventi speciali da organizzarsi in collaborazione con il Consorzio e che possano inserirsi nella programmazione di quest'ultimo, quale promozione della cultura eno-gastronomica del territorio

2. PROPOSTE DI COMUNICAZIONE E RELATIVO PROGETTO

2.1 Proposta di strategia di comunicazione

Il concorrente deve descrivere le potenzialità comunicative del progetto nella sua unicità e nel legame tra i due locali con la Reggia, proponendo modalità e descrivendo i canali che potrà attivare per meglio comunicare il progetto

2.2 Capacità del progetto di essere comunicato all'estero

Il concorrente deve descrivere i contatti nazionali e internazionali dello chef e le potenziali collaborazioni attivabili al fine della promozione del progetto

2.3 Valenza estetica delle divise

Il concorrente deve descrivere le divise che intende utilizzare nel corso del contratto e la loro coerenza con l'identità del complesso.

3. CURRICULUM AZIENDALE E DEL GRUPPO DI LAVORO

3.1 Posizionamento dei locali precedentemente gestiti dall'operatore

Il concorrente presentando il curriculum aziendale dovrà esporre il posizionamento dei locali precedentemente e attualmente gestiti all'interno delle migliori guide enogastronomiche e sulle più importanti piattaforme di recensione

3.2 Coerenza del curriculum con le attività oggetto della concessione

Il concorrente dovrà descrivere le esperienze avute in luoghi soggetti a tutela e le progettualità sviluppate in relazione a tali luoghi

3.3 Curriculum dello chef coordinatore del progetto

Il concorrente dovrà presentare Curriculum Vitae dello chef coordinatore del progetto, con valutazione delle esperienze in campo nazionale e internazionale

3.4 Curriculum del responsabile del servizio

Il concorrente dovrà presentare Curriculum Vitae del responsabile del servizio, con valutazione delle esperienze in campo nazionale e internazionale

3.5 Formazione per il personale

Il concorrente dovrà descrivere le modalità di formazione che s'intende attuare per il personale impiegato, anche in relazione a tematiche di riduzione degli sprechi energetici e gestione dei rifiuti

4. PROPOSTE MIGLIORATIVE

4.1 Progetto per il rinnovo di parte degli arredi del Caffè degli Argenti

Il concorrente deve descrivere un suo eventuale progetto di rinnovo degli arredi (interni e/o esterni) del caffè degli argenti, indicandone il presunto investimento

4.2 Varianti migliorative rispetto alle attrezzature tecniche disponibili

Il concorrente deve indicare un suo eventuale progetto di potenziamento/rinnovo delle attrezzature presenti nei locali di preparazione della struttura, indicandone il presunto investimento

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di affidamento, nel rispetto del principio di equivalenza, di cui all'Allegato II.5.

In ogni caso, resta inteso che l'offerente, prendendo parte alla presente procedura, si impegna ad eseguire quanto richiesto nel Capitolato Speciale e nel resto della documentazione di gara senza aver null'altro a pretendere rispetto a quanto proposto nell'offerta economica avanzata in sede di partecipazione alla gara.

La relazione è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, presenti offerta per l'affidamento del servizio in oggetto; ciò in quanto è rilevante l'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni da affidare, riferite complessivamente all'offerente.

La presenza nella documentazione che compone l'“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all'offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

18 OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, il concorrente deve inserire nella busta virtuale “Offerta Economica”, l'offerta economica, redatta sottoforma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, contenente:

- l'indicazione, espressa in cifre e in lettere, **della percentuale di rialzo** sui canoni annuali di concessione indicati nel paragrafo 4.3.1;
- l'indicazione, espressa in cifre e in lettere, **dei punti percentuali di rialzo** da applicare sulle percentuali di royalties minime indicate al paragrafo 4.3.2, che saranno corrisposte a favore del Consorzio sul fatturato annuo, al netto dell'eventuale IVA, derivante dalla gestione di tutti i Servizi in Concessione;
- la stima dei costi della manodopera e la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023;

N.B.: *per quanto riguarda i canoni l'importo a base di gara sarà aumentato percentualmente sulla base dell'offerta presentata (es: importo a base di gara: € 2.000,00, offerta del concorrente: 10%, valore finale: € 2.200.00).*

Per quanto riguarda le royalties per i servizi indicati al paragrafo 4.3.2 la percentuale indicata sarà sommata ai punti di percentuale offerti (es: percentuale a base di gara: 2,5%, offerta del concorrente: 2%, valore finale: 4,5%).

Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La Stazione Appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

Deve allegare inoltre il Piano Economico-Finanziario relativo alla gestione dei Servizi in concessione.

Il Piano Economico-Finanziario deve illustrare in termini previsionali la comparazione tra costi e ricavi attesi dalla gestione dei Servizi in Concessione nell'arco temporale della concessione stessa, stabilendo la sostenibilità e la convenienza della gestione.

Non potranno essere apposte in calce a tale offerta frasi aggiunte, riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta vincola l'offerente per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte

In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e in lettere, prevalgono le indicazioni in lettere.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il PEF (Piano Economico Finanziario) allegato all'offerta deve consentire la valutazione della convenienza economica e sostenibilità finanziaria della concessione.

Nel PEF dovranno essere esposte le previsioni dei costi (di investimento e gestione) nonché dei ricavi relativi a ciascuna annualità del periodo di durata della concessione.

In particolare, il PEF dovrà contenere (a pena di nullità):

a) i prospetti di "Conto economico", "Stato patrimoniale" e "Flussi di cassa". Nei predetti prospetti dovranno essere indicati, tra gli altri, gli eventuali investimenti previsti nonché le relative fonti di finanziamento.

b) una relazione economica che dovrà suffragare tutte le stime contenute nel PEF con motivazioni di mercato e di efficacia che ne dimostrino attendibilità e realismo. La relazione non dovrà superare le 2 pagine in formato A4 - massimo 4 facciate - con carattere arial al minimo in corpo 11. Nella relazione dovrà essere dedicata apposita sezione sul rispetto del costo della manodopera e dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del Codice.

La valutazione del PEF assorbe la verifica dei costi complessivi di manodopera ex art. 108. Comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i.

In caso di PEF non sostenibile il concorrente sarà escluso dalla gara.

19 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La sottoscrizione da parte dei partecipanti dei **documenti contenuti nella busta Documentazione, dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica**, deve essere effettuata con firma digitale:

- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Ai fini della sottoscrizione, il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- b. copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata mediante una procedura di gara aperta ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023, ed in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 185 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

La concessione verrà aggiudicata all'offerente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto, determinato sommando i punteggi conseguiti in ordine ai due elementi di valutazione (Offerta Tecnica – Offerta Economica).

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio.

Criterio	Punteggio Max attribuibile
Offerta tecnica max punti 80/100	
1 PROGETTO DI GESTIONE E PROPOSTE DI RISTORAZIONE PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE E CAFFETTERIA – Max 25 punti	
1.1 Coerenza, e originalità del progetto, in relazione agli obiettivi della Concessione, con sviluppo di una reciproca riconoscibilità tra ristorante e caffetteria basata sulla cifra stilistica dettata dallo chef. Il concorrente deve illustrare il progetto generale enogastronomico sottolineandone le caratteristiche di riconoscibilità generale, la cifra stilistica e i punti di contatto tra i due	5
1.2 Progetto di gestione degli spazi affidati in concessione (locali, uffici, cucine, magazzini, celle frigorifere) e loro ottimizzazione anche in relazione alle diverse esigenze del Consorzio Il concorrente deve illustrare le modalità di utilizzo dei differenti spazi di servizio datogli in concessione, le ottimizzazioni logistiche ed eventualmente energetiche. Tali proposte dovranno agevolare la facilitazione delle interferenze con le attività del Consorzio	4
1.3 Funzionalità, efficacia ed efficienza del progetto Il concorrente deve illustrare i criteri di scelta per l'individuazione dei fornitori di derrate alimentari, le procedure per la verifica delle stesse, la progettualità per ridurre gli sprechi energetici ed alimentari, la gestione dei rifiuti dei Servizi.	3
1.4 Progetto per il Caffè degli Argenti Il concorrente deve illustrare il progetto per il caffè degli argenti, evidenziandone le proposte di caffetteria o di piccola ristorazione e i loro eventuali legami con la Reggia, specificando le proposte che si ha intenzione di comunicare quali identitarie del luogo	5
1.5 Progetto per il Ristorante Il concorrente deve illustrare il progetto per il ristorante, evidenziandone le proposte di piatti e/o di modalità di ristorazione e i loro eventuali legami con la Reggia, specificando le proposte che si ha intenzione di comunicare quali identitarie del luogo	5
1.6 Progetto per eventi promozionali della cultura eno-gastronomica del territorio Il concorrente deve illustrare i progetti per eventi speciali da organizzarsi in collaborazione con il Consorzio e che possano inserirsi nella programmazione di quest'ultimo, quale promozione della cultura eno-gastronomica del territorio	3

2 PROPOSTE DI COMUNICAZIONE E RELATIVO PROGETTO MAX 10 punti	
2.1 Proposta di strategia di comunicazione Il concorrente deve descrivere le potenzialità comunicative del progetto nella sua unicità e nel legame tra i due locali con la Reggia, proponendo modalità e descrivendo i canali che potrà attivare per meglio comunicare il progetto	4
2.2 Capacità del progetto di essere comunicato all'estero Il concorrente deve descrivere i contatti nazionali e internazionali dello chef e le potenziali collaborazioni attivabili al fine della promozione del progetto	4
2.3 Valenza estetica delle divise Il concorrente deve descrivere le divise che intende utilizzare nel corso del contratto e la loro coerenza con l'identità del complesso.	2
3 CURRICULUM AZIENDALE E DEL GRUPPO DI LAVORO Max 25 punti	
3.1 Posizionamento dei locali precedentemente gestiti dall'operatore Il concorrente presentando il curriculum aziendale dovrà esporre il posizionamento dei locali precedentemente e attualmente gestiti all'interno delle migliori guide enogastronomiche e sulle più importanti piattaforme di recensione	7
3.2 Coerenza del curriculum con le attività oggetto della concessione Il concorrente dovrà descrivere le esperienze avute in luoghi soggetti a tutela e le progettualità sviluppate in relazione a tali luoghi	5
3.3 Curriculum dello chef coordinatore del progetto Il concorrente dovrà presentare Curriculum Vitae dello chef coordinatore del progetto, con valutazione delle esperienze in campo nazionale e internazionale	5
3.4 Curriculum del responsabile del servizio Il concorrente dovrà presentare Curriculum Vitae del responsabile del servizio, con valutazione delle esperienze in campo nazionale e internazionale	5
3.5 Formazione per il personale Il concorrente dovrà descrivere le modalità di formazione che intende attuare per il personale impiegato, anche in relazione a tematiche di riduzione degli sprechi energetici e gestione dei rifiuti	3
4 PROPOSTE MIGLIORATIVE Max 20 punti	
4.1 Progetto per il rinnovo di parte degli arredi del Caffè degli Argenti Il concorrente deve descrivere un suo eventuale progetto di rinnovo degli arredi (interni e/o esterni) del caffè degli Argenti, indicandone il	10

presunto investimento	
4.2 Varianti migliorative rispetto alle attrezzature tecniche disponibili Il concorrente deve indicare un suo eventuale progetto di potenziamento/rinnovo delle attrezzature presenti nei locali di preparazione, indicandone il presunto investimento	10
Totale offerta tecnica	80

Il punteggio assegnato per ogni elemento indicato sopra sarà ottenuto moltiplicando il punteggio massimo attribuibile all'elemento o requisito medesimo, per un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,0	trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,8	trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,4	trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle aspettative
Modesto	0,2	trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative
Assente o Irrilevante	0,0	trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza alle aspettative

Il coefficiente applicato è determinato trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando linearmente a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il punteggio complessivo per l'offerta tecnica verrà ottenuto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni singolo elemento o requisito come sopra determinato.

È facoltà di ogni Commissario, e ove lo ritenga opportuno, fornire ulteriori precisazioni al giudizio attribuito ai vari criteri.

Al termine della valutazione delle offerte, si procederà alla riparametrazione dei punteggi, per cui all'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto sarà attribuito il punteggio massimo previsto (80) e alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in modo proporzionale rispetto a detto punteggio massimo. La medesima operazione sarà effettuata anche per gli elementi quantitativi di cui all'offerta economica.

L'Ente affidantesi riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché

valida e conveniente e la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea

20.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (offerta economica), attraverso il seguente metodo di interpolazione lineare:

$$V(a)_i = R_a / R_{\max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente;

$R_{\max}$ = valore dell'offerta più conveniente.

All'Offerta Economica sarà assegnato un punteggio massimo complessivo pari a 20 punti di cui:

- (a) Max 10 punti per il rialzo percentuale offerto rispetto ai canoni annuali di concessione indicati nel paragrafo 4.3.1;
- (b) Max 10 punti per il rialzo percentuale offerto rispetto alle percentuali di royalties minime indicate al paragrafo 4.3.2;

Al termine della valutazione delle offerte economiche, si procederà alla riparametrazione dei punteggi, per cui all'offerta che avrà ottenuto il punteggio economico più alto sarà attribuito il punteggio massimo previsto (20) e alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in modo proporzionale rispetto a detto punteggio massimo.

L'Ente affidante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente e la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Non saranno ammesse offerte economiche in ribasso.

20.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare. Saranno presi in considerazione i punteggi non riparametrati.

In ogni caso, la Concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica qualsiasi offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi dell'eventuale supporto della Commissione ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il **giorno 06.02.2026, alle ore 15.00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

22.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara, appositamente nominato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La *Commissione giudicatrice* procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 20.1.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La *Commissione giudicatrice* procede all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 20.2 ed alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull' *offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.2.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.2.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.2.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti quanto offerto.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

23 AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, *anche il secondo ed il terzo in graduatoria*.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di

aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <http://www.lavenaria.it/it/corruzione>.

26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati conferiti dal concorrente verranno trattati dal Committente in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente. Il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire al Committente la documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara e dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dall'aggiudicazione.

I dati personali raccolti potranno esser comunicati o, comunque, messi a conoscenza: (i) del personale del Committente che cura il procedimento di gara; (ii) di coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (iii) di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi della l. 241/90. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Per l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della l. 241/90, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.